

Regolamento / direttive
per l'insediamento urbanistico e territoriale
dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione

ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 - 31/LEG (introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n.30 - 81/LEG)

Art. 1
Oggetto

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13 - 31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30 - 81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

Art. 2
Finalità

1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.

Art. 3
Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti sono preferibilmente collocati:
 - a. in aree in cui siano già presenti delle costruzioni;
 - b. in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c. in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
 - d. in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - e. in aree già urbanizzate e dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto;
2. L'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

Art. 4
Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti di qualsiasi potenza, non possono essere installati:
 - a) negli ambiti e sugli edifici specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal PRG;
 - b) nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal PRG;
 - c) nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;
 - d) nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG;
 - e) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua, ai sensi della normativa di legge e degli strumenti urbanistici vigenti;
 - f) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG e/o dalla vigente normativa;
 - g) nei centri storici come individuati nel P.R.G.;
 - h) in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico, così come individuati dal P.R.G. e dalla normativa vigente;
 - i) sugli edifici o nelle adiacenze di edifici ubicati sulle emergenze orografiche.

Art. 5
Criteri di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovo impianti di telecomunicazioni:
 - a) sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b) è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - c) sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 6
Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art.7

Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdite mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 8

Controlli

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalla normativa vigente e la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive.

Art. 9

Programma di localizzazione

1. L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 10

Formazione del programma di localizzazione

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a) cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovi impianti;

- b) elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c) principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d) indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
 4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

Art. 11 Partecipazione

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interesse pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte. Entro il termine suddetto anche il Consiglio comunale di Cavalese sarà chiamato a formulare eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazioni e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 12 Programma di localizzazione anno 2002

1. Per l'anno 2002 i termini di cui alle presenti direttive sono posticipati di tre mesi.